

## ARTIGIANI E COMMERCANTI CONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2022

Gentile Associato,

con la presente desideriamo informarLa che, Con la circ. 8.2.2022 n. 22, l'INPS ha comunicato i **valori delle aliquote e gli importi dei massimali e minimali di reddito**, nonché le modalità di determinazione della contribuzione **dovuta per il 2022 dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali**.

In relazione alle aliquote valevoli per quest'anno, la circolare in esame **conferma il valore dell'aliquota "base" pari al 24%**, mentre per i soli iscritti alla gestione commercianti **va sommato lo 0,48% a titolo di aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 207/96, per un valore totale dell'aliquota pari al 24,48%**.

Tali valori si riducono nel caso di iscritti con **più di 65 anni di età (50%)**, nonché per i coadiuvanti con **età non superiore a 21 anni (22,80% per gli artigiani e 23,38% per i commercianti)**, mentre si conferma il contributo aggiuntivo per le **prestazioni di maternità nella misura di 0,62 euro mensili**.

Il **minimale di reddito per il 2022**, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, **risulta pari a 16.243,00 euro**, mentre il **massimale di reddito ammonta a 80.465,00 euro per coloro** che si sono iscritti alle citate gestioni prima dell'1.1.96, ovvero a **105.014,00 euro per gli iscritti con decorrenza da tale data**.

Per quanto riguarda il **versamento dei contributi**, che dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, l'INPS precisa che quelli dovuti sul **minimale di reddito dovranno essere versati in 4 rate**, alle scadenze del:

- i. 16.5.2022;
- ii. 22.8.2022;
- iii. 16.11.2022;
- iv. 16.2.2023.

Invece, i **pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale**, a titolo di **saldo 2021, primo e secondo acconto 2022**, dovranno essere effettuati in occasione dei consueti versamenti IRPEF.

### Premessa

Con la circ. 9.2.2022 n. 22, l'INPS è intervenuto in merito alla **contribuzione dovuta** per quest'anno **dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali**, indicando:

- i valori delle **aliquote**;
- gli importi del **massimale e del minimale di reddito**;
- le modalità di calcolo e **versamento dei contributi dovuti**.

## Incremento dei valori reddituali

L'INPS evidenzia innanzitutto come, sulla scorta della variazione in aumento dell'1,9% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al biennio 2020/2021, **i valori che riguardano il minimale e il massimale di reddito**, utili ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, **risultino incrementati rispetto allo scorso anno.**

### Osserva

In relazione a ciò, **il minimale di reddito per il 2022**, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, **risulta pari a 16.243,00 euro** (15.953,00 euro lo scorso anno), mentre **il massimale di reddito ammonta a:**

- ➔ **80.465,00 euro** (78.965,00 euro nel 2021) per coloro che **si sono iscritti alle Gestioni prima dell'1.1.96;**
- ➔ **105.014,00 euro** (103.055,00 euro nel 2021) per coloro che **si sono iscritti successivamente a tale data.**

Con riferimento invece alla **contribuzione IVS eccedente il minimale**, nella circolare in parola si precisa che **il contributo è dovuto sui redditi prodotti nel 2022 per la quota eccedente il predetto minimale di 16.243,00 euro**, con applicazione delle aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile che, sempre per il 2022, è pari a 48.279,00 euro annui, mentre per i redditi superiori a tale soglia trova sempre applicazione l'aumento dell'aliquota dell'1% ex art. 3-ter del DL 384/92.

## Aliquote applicabili

Con riferimento alle **aliquote contributive** applicabili per il 2022, l'INPS conferma il valore dell'aliquota base raggiunto nel 2018 per effetto dell'art. 24 co. 22 del DL 201/2011, **fissato al 24%**, e soggetto a specifici incrementi o riduzioni. In particolare, per i soli iscritti alla **Gestione commercianti va sommata l'aliquota aggiuntiva** ex art. 5 del DLgs. 207/96, prevista ai fini dell'**indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale**, il cui importo, a decorrere dall'1.1.2022, **è incrementato dallo 0,09% allo 0,48% per effetto** dell'art. 1 co. 380 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

### Osserva

In altri termini, per gli iscritti alla **Gestione commercianti**, l'**aliquota complessiva è pari al 24,48%**, mentre, per gli **iscritti alla Gestione artigiani**, il valore **si attesta al 24%**.

I valori delle **aliquote si riducono invece del 50%** nel caso di **iscritti con più di 65 anni di età** (art. 59 co. 15 della L. 449/97), mentre **per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni**, le **aliquote sono fissate** al:

- 22,80%, per gli artigiani;
- 23,28%, per gli iscritti alla Gestione commercianti.

Per questi ultimi, la **riduzione contributiva al 22,80% (artigiani) e 23,28% (commercianti)** è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

## Osserva

Infine, si conferma il **contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità** ex art. 49 della L. 488/99, **fissato nella misura di 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annuale).**

## Importi contributivi 2022

In base ai valori delle aliquote e degli importi reddituali sopra indicati, il **contributo calcolato sul minimale di reddito per il 2022**, per i titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni, **risulta pari a:**

- **3.905,76 euro annui** (3.710,84 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per gli iscritti alla **Gestione artigiani**;
- **3.983,73 euro** (3.788,81 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per gli esercenti **attività commerciali**.

## Osserva

Per i periodi inferiori all'anno solare, il **contributo sul minimale** risulta pari a:

- **325,48 euro mensili per gli artigiani** (309,24 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni);
- **331,98 euro per gli esercenti attività commerciali** (315,73 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni).

## Termini e modalità di versamento

Per quanto riguarda il **versamento dei contributi**, che dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, l'INPS precisa che quelli dovuti sul **minimale di reddito dovranno essere versati in 4 rate**, alle scadenze del:

- 16.5.2022;

- 22.8.2022;
- 16.11.2022;
- 16.2.2023.

## Osserva

Invece, i **pagamenti dei contributi** dovuti **sulla quota di reddito eccedente il minimale**, a titolo di **saldo 2021**, *primo e secondo acconto 2022*, dovranno **essere effettuati in occasione dei consueti versamenti IRPEF**.

Infine, l'INPS ricorda che i **dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta** possono essere **facilmente reperiti**, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione "**Dati del mod. F24**", contenuta nel "**Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti**".

## Osserva

Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, **visualizzare e stampare** in formato pdf il modello da utilizzare **per effettuare il pagamento**.

Per A.GI.SCO.

dott. Francesco Lerro